



Città di Campi Salentina

PROVINCIA DI LECCE

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 17 DEL 30/07/2021

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI): approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021

L'anno 2021, addì 30 del mese di luglio, alle ore 18:20 nell'aula consiliare del Comune, a seguito di apposita convocazione per le ore 18:00 diramata dal Presidente del Consiglio Comunale a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, Straordinaria di 1^{ao} convocazione.

Presiede la seduta Dott. Francesco CANTORO, in qualità di PRESIDENTE.

Dei Consiglieri Comunali, all'inizio della trattazione del presente punto all' O.d.G., sono presenti n° 13 e assenti, sebbene invitati, 4 come segue

	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
FINA ALFREDO PAOLO	Sindaco	Sì	
PALMARIGGI LAURA	Consigliere	Sì	
DE LUCA FRANCESCO	Consigliere	Sì	
SPALLUTO LORENA	Consigliere		Sì
CARETTO DAVIDE	Consigliere	Sì	
CANTORO FRANCESCO	Consigliere	Sì	
CONVERSANO ALESSANDRO	Consigliere	Sì	
CALLIARI RITA	Consigliere	Sì	
SPALLUTO ALESSANDRA	Consigliere	Sì	
GRASSO ANDREA	Consigliere	Sì	
BUCCELLI MARIA RITA	Consigliere		Sì
VERSIENTI JACOPO	Consigliere	Sì	
RENIS GIUSEPPE	Consigliere	Sì	
COMO POMPILIO MASSIMO	Consigliere	Sì	
ASSENZIO SERENA	Consigliere	Sì	
DELLO PREITE MARIAGLORIA	Consigliere		Sì
LANDOLFO LEONARDO	Consigliere		Sì

Partecipa, il Segretario Generale dr. Dott.ssa Manuela RIZZO

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ove occorrenti, i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art.3 comma 1 lettera b) della Legge n. 213/2012, così come in calce riportati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, e in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019 e ss.mm.ii.), sia poi validato *“... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che *“...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”*, in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;

Dato atto che in Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito;

Preso quindi atto che ai sensi dell'art. 6.3 della Delibera n. 443/2019 di ARERA con determina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti n.280 del 22 luglio 2021, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

– il comma 653, a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*

– il comma 683, in base al quale *“...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”*;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni* del 29 dicembre 2020 nelle quali viene riscontrato che *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...”*, quanto della successiva Nota di approfondimento IFEL del 05 gennaio 2021 dove è precisato che *“... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...”*;

Vista la Deliberazione di C.C. n.13 del 28.06.2021 con la quale si è proceduto alla modifica del Regolamento Tari;

Visto il Piano economico finanziario, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'ente territorialmente competente denominato Ager, dal quale emerge una tariffa complessiva

riconosciuta per l'anno 2021 di € 2.012.625 che, decurtata delle somme relative al trasferimento MIUR relativo alla Tari sugli edifici scolastici, ammonta ad € 2.007.271 così ripartita:

COSTI FISSI € 1.219.007

COSTI VARIABILI € 788.264

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

Dato atto che:

1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

2) il metodo normalizzato indica che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche deve essere fatta sulla base di dati "oggettivi" (ad es. sui rifiuti prodotti o i costi indotti) in modo da consentire una attribuzione certa tra le due macro categorie e che pertanto in mancanza di tali dati, si è optato di mantenere invariata la ripartizione degli anni passati (78,00% utenze domestiche, 22,00% utenze non domestiche);

Vista la deliberazione di C.C. n. 12 del 31/07/2020 con la quale ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in deroga alle previsioni di cui all'art. 1, commi 654 e 683 della Legge 27 dicembre 103, n. 147 sono state approvate le tariffe adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche che di seguito si riporta:

UTENZE DOMESTICHE 2021				
Componenti	Ka	Tariffa parte fissa €/mq	Kb	Tariffa parte variabile €/nucleo familiare
1	0,81	1,41	1	87,17
2	0,94	1,63	1,8	156,91
3	1,02	1,77	2	174,34
4	1,09	1,9	2,36	205,72
5	1,1	1,91	2,9	252,79
6 o più	1,06	1,84	3,23	281,56

UTENZE NON DOMESTICHE 2021

Categoria di attività	Kc	Tariff a parte fissa €/mq	Kd	Tariffa parte variabile €/mq 2020	Tariffa parte variabile €/mq 2021	Tariffa totale €/mq
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,63	1,64	5,5	0	0	1,64
Cinematografi e teatri	0,47	1,22	4,12	0	0	1,22
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44	1,14	3,9	0,58	0,73	1,88
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	1,92	6,55	0	0	1,92
Stabilimenti balneari	0,59	1,53	5,2	0	0	1,53
Esposizioni, autosaloni	0,57	1,49	5,04	0	0	1,49
Alberghi con ristorante	1,41	3,68	8,92	0	0	3,68
Alberghi senza ristorante	0,85	2,22	8,5	0	0	2,22
Case di cura e riposo	1,09	2,84	9,62	1,26	1,81	4,65
Ospedale	1,43	3,73	12,6	1,87	2,37	6,1
Uffici, agenzie, studi professionali	1,17	3,05	10,3	1,53	1,94	4,99
Banche ed istituti di credito	0,79	2,06	6,93	1,03	1,3	3,36
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,1	2,87	9,9	0	0	2,87
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,5	3,92	13,22	1,96	2,49	6,41
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,91	2,37	8	0	0	2,37
Banchi di mercato beni durevoli	1,21	3,16	14,69	0	0	3,16
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	3,11	10,45	0	0	3,11
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04	2,71	9,11	1,35	1,72	4,43
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,38	3,6	12,1	1,38	2,28	5,88
Attività industriali con capannoni di produzione	0,94	2,45	8,25	0	0	2,45
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	2,4	8,11	1,2	1,53	3,93

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,4	8,88	29,93	0	0	8,88
Mense, birrerie, hamburgerie	2,55	6,66	22,4	0	0	6,66
Bar, caffè, pasticceria	3,04	7,94	22,5	0	0	7,94
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	4,07	21,5	3,19	4,05	8,12
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,74	4,54	17,66	2,62	3,33	7,87
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,21	5,77	38,93	5,77	7,33	13,1
Ipermercati di generi misti	1,65	4,31	14,53	2,16	2,74	7,05
Banchi di mercato genere alimentari	1,68	4,39	29,5	4,38	5,55	9,94
Discoteche, night-club	1,34	3,5	6,8	0	0	3,5

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA:

- ai sensi dell'art. 4.2 il totale delle entrate tariffarie per l'anno 2021 non eccede quello relativo all'anno **2020**, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR, eccezion fatta per l'importo di €. 66.100,00 di cui alla Tavola 4 dell'Appendice Tabellare relativo alle differenze nei costi del servizio trattamento e smaltimento tra il 2019 e il 2021 e tra il 2020 ed il 2021;

- ai sensi dell'art. 4.5 “...*In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*”;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, successivamente modificato con il D.L. n. 99/2021 a mente del quale “... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **31 luglio 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...”

Visto l'art.15 bis del D.L. n.34/2019 convertito in L. n.58/2019, che ha approvato modifiche al D.L. n.201/2011 convertito in L. n.214/2011 ed in particolare, considerato che ai sensi dell'art.13, comma 15 ter, del D.L. 211/2011, *i versamenti delle rate Tari la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre*

di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicati l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato;

Ritenuto necessario, in conformità alla predetta normativa, prevedere il versamento della TARI 2021 in due rate a titolo di acconto, in misura pari al 70% delle tariffe Tari anno 2020, con scadenza 31 ottobre 2021 e 30 novembre 2021 ed in una rata a titolo di saldo, con scadenza 31 dicembre 2021;

Ritenuto altresì necessario stabilire, anche per l'anno 2021, la riduzione del tributo, azzerando la parte variabile della tariffa relativa alle sole attività economiche rimaste chiuse a seguito delle misure adottate dal Governo in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, il cui importo è pari a circa Euro 64.050,00, da finanziarsi con le economie rivenienti dai trasferimenti 2020 dal fondo funzioni fondamentali di cui D.L. 104/2020;

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere dell'Organo di Revisione a norma dell'art. 239 del TUEL;

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
 - il vigente regolamento TARI.

Uditi gli interventi riportati nel verbale della discussione, in allegato;

Con votazione espressa nelle forme di legge con l'esito che segue:

- favorevoli: n. 10 (Fina, Palmariggi, De Luca, Caretto, Cantoro, Conversano, Calliari, Spalluto A., Grasso, Versienti);
- astenuti: n. 0
- contrari: n. 3 (Renis, Como, Assenzio);

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2021, visto il Piano Economico Finanziario così come validato da Ager, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche** e **utenze non domestiche** nelle misure descritte nel Piano Tariffario anno 2021, come di seguito riportato:

UTENZE DOMESTICHE 2021				
Componenti	Ka	Tariffa parte fissa €/mq	Kb	Tariffa parte variabile €/nucleo familiare
1	0,81	1,41	1	87,17
2	0,94	1,63	1,8	156,91

3	1,02	1,77	2	174,34
4	1,09	1,9	2,36	205,72
5	1,1	1,91	2,9	252,79
6 o più	1,06	1,84	3,23	281,56

UTENZE NON DOMESTICHE 2021						
Categoria di attività	Kc	Tariffa a parte fissa €/mq	Kd	Tariffa parte variabile €/mq 2020	Tariffa parte variabile €/mq 2021	Tariffa totale €/mq
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,63	1,64	5,5	0	0	1,64
Cinematografi e teatri	0,47	1,22	4,12	0	0	1,22
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44	1,14	3,9	0,58	0,73	1,88
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	1,92	6,55	0	0	1,92
Stabilimenti balneari	0,59	1,53	5,2	0	0	1,53
Esposizioni, autosaloni	0,57	1,49	5,04	0	0	1,49
Alberghi con ristorante	1,41	3,68	8,92	0	0	3,68
Alberghi senza ristorante	0,85	2,22	8,5	0	0	2,22
Case di cura e riposo	1,09	2,84	9,62	1,26	1,81	4,65
Ospedale	1,43	3,73	12,6	1,87	2,37	6,1
Uffici, agenzie, studi professionali	1,17	3,05	10,3	1,53	1,94	4,99
Banche ed istituti di credito	0,79	2,06	6,93	1,03	1,3	3,36
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,1	2,87	9,9	0	0	2,87
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,5	3,92	13,22	1,96	2,49	6,41
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,91	2,37	8	0	0	2,37
Banchi di mercato beni durevoli	1,21	3,16	14,69	0	0	3,16

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	3,11	10,45	0	0	3,11
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04	2,71	9,11	1,35	1,72	4,43
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,38	3,6	12,1	1,38	2,28	5,88
Attività industriali con capannoni di produzione	0,94	2,45	8,25	0	0	2,45
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	2,4	8,11	1,2	1,53	3,93
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,4	8,88	29,93	0	0	8,88
Mense, birrerie, hamburgerie	2,55	6,66	22,4	0	0	6,66
Bar, caffè, pasticceria	3,04	7,94	22,5	0	0	7,94
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	4,07	21,5	3,19	4,05	8,12
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,74	4,54	17,66	2,62	3,33	7,87
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,21	5,77	38,93	5,77	7,33	13,1
Ipermercati di generi misti	1,65	4,31	14,53	2,16	2,74	7,05
Banchi di mercato genere alimentari	1,68	4,39	29,5	4,38	5,55	9,94
Discoteche, night-club	1,34	3,5	6,8	0	0	3,5

2. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

3. di stabilire il versamento della TARI 2021 in due rate a titolo di acconto, in misura pari al 70% delle tariffe Tari anno 2020, con scadenza **31 ottobre 2021** e **30 novembre 2021** ed in una rata a titolo di saldo, con scadenza **31 dicembre 2021**;

4. stabilire altresì, anche per l'anno 2021, la riduzione del tributo, azzerando la parte variabile della tariffa relativa alle sole attività economiche rimaste chiuse a seguito delle misure adottate dal Governo in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, il cui importo è pari a circa Euro 64.050,00, da finanziarsi con le economie rivenienti dai trasferimenti 2020 dal fondo funzioni fondamentali di cui D.L. 104/2020;

Con successiva votazione espressa nelle forme di legge con l'esito che segue:

1. favorevoli: n. 10 (Fina, Palmariggi, De Luca, Caretto, Cantoro, Conversano, Calliari, Spalluto A., Grasso, Versienti);
2. astenuti: n. 0
- contrari: n. 3 (Renis, Como, Assenzio);

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Pareri sulla sua esposta proposta deliberativa

Vista la proposta di cui all'oggetto:

Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituito dall'art.3 comma 1 lett. b) della Legge n. 213/2012

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Antonio SIMONE

Campi Salentina, **27/07/2021**

Vista la proposta di cui all'oggetto:

Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituito dall'art.3 comma 1 lett. b) della Legge n. 213/2012

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Eventuali osservazioni

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Antonio SIMONE

Campi Salentina, **27/07/2021**

Di quanto precede viene redatto il presente processo verbale, letto, approvato e sottoscritto da

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Francesco CANTORO

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

RELATA INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il 19/08/2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Campi Salentina, li 19/08/2021

Responsabile della Pubblicazione/Il messo notificatore
f.to ALESSANDRA ROMANO

**IL SEGRETARIO
GENERALE**
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

Il Segretario Generale
Dott.ssa Manuela RIZZO

ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE

[X] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.)

Campi Salentina, Li 30/07/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Manuela RIZZO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

N° Reg. 1512

[] la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000.)

Campi Salentina, Li 19/08/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Manuela RIZZO